

R.R.M. 29/03

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE MINORENNI

composta dai signori:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - ASILI Franco | - Presidente |
| - CULOT Dario | - Consigliere |
| - TANTULLI Leonardo | - Consigliere |
| - PERONATO Lucia | Componente Privato |
| - RONCHESE Massimo | Componente Privato |

ha pronunciato la seguente ordinanza

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n.29/03 R.R.M. promossa da

rappresentati e difesi dall'avv.to

avente per oggetto: vaccinazione antitetanica.

La Corte d'Appello, sentiti i genitori e il P.G., ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.32 della Cost. della L.5.3.1963, n.292 (da ultimo modif. con L.27.4.1981, n.166) sull'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica.

1. L'obbligo della vaccinazione antitetanica è nato in un periodo storico in cui i bambini giocavano per strada e nei campi, e il rischio di venire a contatto con le spore del tetano era molto più elevato di oggi, in cui i bambini giocano normalmente in appartamenti ristretti ma asettici, e nei quali imbattersi nelle spore del tetano è quanto mai improbabile.

Che il rischio di contrarre il tetano sia estremamente ridotto, è dubbio che ha colpito anche il legislatore, il quale, però, non ha prendere ancora preso una posizione precisa (si noti

che, nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea non sussiste l'obbligatorietà), e considerato che l'art.9 del d.l. 7.1.1994, n.8, seppur non convertito in Legge, escludeva l'imposizione coattiva delle vaccinazioni obbligatorie e il DPR 26.1.1999, n.355, disponeva la libertà di frequenza scolastica per tutti gli alunni non vaccinati, per cui ora ci si trova in questa ambigua situazione per cui le vaccinazioni sono formalmente ancora obbligatorie per legge, ma se non si fanno non succede assolutamente nulla.

Negli ultimi tempi, poi, si è allargato un vasto movimento d'opinione contro l'obbligatorietà delle vaccinazioni. Lo stesso Consiglio Superiore di Sanità (risoluzione 5.11.1995) ha raccomandato di accelerare lo spostamento dell'impegno per le vaccinazioni dall'ambito degli interventi impositivi di polizia sanitaria a quello della partecipazione consapevole.

Oggi questa Corte minorile si trova ad affrontare un rifiuto genitoriale alla vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge non fondato su un'opposizione preconcetta e immotivata alla vaccinazione: i genitori chiedono a questa Corte di spiegare perché se il vaccino antitetanico contenente mercurio è ritenuto potenzialmente pericoloso dal punto di vista scientifico-sanitario, tant'è che dovrà essere ritirato dal commercio entro il 2003 (DM 13.11.2001 in G.U. 19.3.2002, n.66), non lo è giuridicamente oggi - nel 2003 - in cui il loro figlio dovrebbe assumerlo, ma lo diventerà solo dal 1.1.2004.

Ne consegue che non può questa Corte limitarsi ad affievolire la potestà dei genitori, al fine di rimuovere o superare decisioni degli stessi ritenute pregiudizievoli per il minore, in quanto - mentre può ritenersi sicuramente pregiudizievole un'opposizione preconcetta a tutte le vaccinazioni (Cass. I, 8.2.1994, n.1265), - non lo è l'opposizione motivata su ragioni sanitarie di buon senso.

Dunque sussiste la rilevanza del problema.

2. La salute costituisce un valore protetto e garantito dalla Costituzione (art.32), che lo definisce come diritto individuale e interesse della collettività. Fra i due, oggi prevale indubbiamente la componente individualistica, dal momento che la Costituzione non impone al singolo individuo un obbligo di mantenersi in buona salute e di curarsi nell'interesse della collettività, ma gli riconosce la facoltà di scegliere se curarsi o non curarsi. Con ripetuti interventi chiarificatori, infatti, la Corte delle leggi ha affermato che l'art.32 della Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (avente anche un contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti non richiesti e non accertati: Corte Cost. 26.7.1979, n.88), con l'interesse della collettività. In quest'ottica, ha affermato che l'intervento coattivo sanitario è giustificabile solo se viene messa in pericolo la salute pubblica (Corte Cost. 22.6.1990, n.307 e 27.3.1992, n.132, proprio per casi di vaccinazione obbligatoria; Corte Cost. 23.5.1994, n.218, per un caso in cui un sanitario si era rifiutato di sottoporsi all'esame dell'Hiv, con conseguente rischio per i ricoverati che finivano sotto le sue mani).

Dunque, può tranquillamente affermarsi che il criterio principe per stabilire i limiti dell'autodeterminazione individuale (diritto parimenti di rango costituzionale: Cass. III, 15.1.1997, n.364), rispetto alla obbligatorietà imposta dalla legge, consiste nella pericolosità della situazione per il solo individuo o per l'intera collettività.

Non c'è dubbio, ad avviso di questo Collegio, che nessun pericolo alla collettività possa venire dal fatto che il singolo soggetto non si vaccini contro il rischio del tetano, perché il tetano non è una malattia diffusiva (cioè contagiosa), ma solo tossinfettiva, che esplica la sua azione esclusivamente attraverso la produzione di una neurotossina estremamente attiva che colpisce il solo soggetto penetrato.

Ne consegue che viene a cadere in radice – a giudizio di questa Corte – l'obbligatorietà della vaccinazione stessa, che potrebbe sussistere solo se il tetano costituisse una malattia diffusiva.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, sezione minorenni, pregiudizialmente decidendo:

1) solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 L. 5.3.1963, n.292 (obbligo della vaccinazione antitetanica per alcune categorie di rischio), siccome novellato dall'art. 1, lett. C, L.27/4/1968 n.491, e dall'art. 1 L.27/4/1981 n.166 per contrasto con l'art. 32 della Costituzione;

2) Sospende il giudizio in corso;


3) Ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e del fascicolo integrale alla Corte Costituzionale;

4) Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (ivi compreso il P.G.), nonché al Sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma, nel suo domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e che – sempre a cura della cancelleria, - la presente ordinanza sia comunicata ai signori Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.

Venezia, 20 GIU. 2003

Il Presidente

IL CANCELLIERE ES



IL CANCELLIERE ES
Arredo del Tribunale

Co. 91